

**DECISIONE (UE) 2021/490 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 12 marzo 2021****sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2020 (BCE/2021/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea (BCE/2019/37) <sup>(2)</sup>, che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) <sup>(3)</sup>, la Banca centrale europea (BCE) non richiede più il pagamento anticipato dei contributi annuali per le attività di vigilanza, a partire dal periodo di contribuzione del 2020. I contributi sono riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione, quando siano stati determinati i costi annuali effettivi.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i contributi annuali per le attività di vigilanza da riscuotere dai soggetti vigilati sono calcolati sulla base dei costi annuali della BCE. L'importo dei costi annuali è determinato in base all'ammontare delle spese annuali rappresentate da tutte le spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), al fine di calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza dovuti in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi annuali dovrebbero essere suddivisi sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali dovrebbero essere determinati anche tenendo conto di eventuali contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 e talune altre somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. In conformità alle disposizioni transitorie per il periodo di contribuzione del 2020 di cui all'articolo 17 *bis* del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo di contribuzione dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione dei costi annuali per il periodo di contribuzione del 2020.
- (5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione dovrebbe essere pubblicato sul sito internet della BCE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(4)</sup> e nel regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

*Articolo 2***Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2020**

1. L'importo totale dei contributi annuali di vigilanza per l'anno 2020 è di 514 314 706 EUR, calcolato come esposto nell'allegato.
2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
  - a) soggetti e gruppi vigilati significativi: 476 526 421 EUR;

b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: 37 788 285 EUR

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2021

*La presidente della BCE*

Christine LAGARDE

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

**ALLEGATO**

**Calcolo dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2020**

(EUR)			
	Soggetti e gruppi vigilati significativi	Soggetti e gruppi vigilati meno significativi	Totale
<b>Costi annuali effettivi per l'anno 2020</b>	<b>499 068 832</b>	<b>36 199 368</b>	<b>535 268 200</b>
<b>Risultato positivo/negativo dall'anno 2019</b>	<b>-23 076 537</b>	<b>1 082 290</b>	<b>-21 994 246</b>
<b>Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)</b>			
<i>Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere</i>			
<i>Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento</i>	-42 819	-22 829	-65 648
<i>Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento</i>	576 944	529 456	1 106 401
<b>TOTALE</b>	<b>476 526 421</b>	<b>37 788 285</b>	<b>514 314 706</b>

(L'eventuale differenza fra il totale e la somma dei singoli importi è dovuta agli arrotondamenti.)